

Bari, 4 luglio 2017

Egregio Sig.
Sindaco del Comune
di Canosa di Puglia
dott. Roberto Morra
P.za Martiri del 23 maggio, 13
**76012 – CANOSA DI
PUGLIA (BT)**

PEC: protocollo@pec.comune.canosa.bt.it

Egregio Sig.
Dirigente del Settore LL.PP.
del Comune
di Canosa di Puglia
ing. Sabino Germinario
P.za Martiri del 23 maggio, 13
**76012 – CANOSA DI
PUGLIA (BT)**

PEC: lavoripubblici@pec.comune.canosa.bt.it

Oggetto: SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO DEL SITO CON REDAZIONE DI RELATIVA RELAZIONE GEOLOGICA CON RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI "NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA — N.8 ALLOGGI IN ZONA PEEP.

Segnalazione urgente.

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Salvatore Valletta, che ai fini della presente procedura elegge domicilio presso il mio studio in Bari, Corso Cavour 124, si espone quanto segue.

Con determinazione del Settore Urbanistica n. 724/Reg. Gen. del 27/06/2016, codesto Comune disponeva l'aggiudicazione definitiva della gara di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori "Nuova edilizia residenziale pubblica sovvenzionata - n.8 alloggi in zona PEEP".

Conseguentemente, si è reso necessario affidare l'incarico per l'espletamento del servizio tecnico di studio geologico di dettaglio del sito in questione, con redazione della relativa relazione geologica.

I termini e le modalità dell'assegnando incarico sono stati definiti da codesta Amministrazione per mezzo di apposito invito e schema di convenzione: sennonché, tali modalità si rivelano del tutto illegittime, in quanto determinano una evidente sproporzione tra la qualità e quantità delle attività richieste al Geologo incaricando ed i compensi riconosciuti in favore di quest'ultimo.

In particolare, l'art. 2 "*CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI — TEMPI DI CONSEGNA*" del disciplinare prevede che *"il professionista incaricato predisponga la redazione dello studio entro e non oltre VENTI giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare o dalla data di avvenuto affidamento"*

Trattasi, dunque, di un termine assai breve e del tutto incongruo rispetto alla complessità del lavoro appaltato, che dovrà essere debitamente aumentato da parte di codesta Amministrazione.

L'art. 2 cit. prevede poi che: *"Nel caso di non presentazione della relazione nei termini sopra indicati, l'incarico si intende revocato senza adozione di alcuna formalità e senza che il professionista possa pretendere compensi o indennità di sorta, sia per onorari che per spese"*; *"Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale effettui in sede di istruttoria osservazioni sullo studio proposto, il professionista deve apportare le modifiche richieste entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione. In caso il suddetto termine non venga rispettato l'incarico si intende revocato con le modalità e prescrizioni contenute nel capoverso precedente"*.

Le predette previsioni si rivelano non solo illegittime, ma addirittura illecite, dal momento che violano in maniera evidente le più elementari norme civilistiche poste a garanzia del corretto espletamento delle reciproche prestazioni previste nell'ambito del sinallagma contrattuale tra le parti.

E' assolutamente inammissibile, infatti, che lo sforamento del termine "giugulatorio" di soli 20 giorni possa avere quale conseguenza la revoca dell'incarico senza formalità ed addirittura senza nulla riconoscere al professionista incaricato.

Identico discorso vale per il termine di 15 giorni previsto per l'ipotesi di modifiche richieste dalla p.A. al Tecnico Geologo incaricato.

Il Comune dovrà dunque necessariamente modificare tali previsioni prevedendo un formale procedimento di revoca dell'incarico, previo pagamento delle attività già svolte.

Ancora illegittima ed illecita si rivela la previsione, sempre all'art. 2, secondo cui : *"L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare al professionista incaricato, in fase istruttoria o di approvazione degli elaborati facenti parte dello studio, modifiche allo stesso, ritenute utili o eventualmente richieste dagli Organi Provinciali, Regionali, Statali o da altri Enti ed Organismi, senza alcun tipo di maggiore compenso"*.

Secondo elementari canoni logici prima ancora che giuridici, infatti, si rivela semplicemente assurda la previsione che codesto Comune possa ordinare al Geologo, peraltro a proprio *"insindacabile giudizio"*, modifiche che poi addirittura non retribuirà.

A quanto precede si aggiunga che il compenso riconosciuto al Geologo è pari ad € 3.338,48 di imponibile: orbene, alla luce della quantità e della complessità delle suelencate attività richieste al Geologo da codesto Comune, è del tutto evidente che **l'importo a base di gara sia gravemente violativo delle norme di legge** (ossia D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relativo regolamento dettato con Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi a Geologi, Architetti ed Ingegneri).

Tale normativa, infatti, correttamente applicata, prevede per il caso in esame (ossia categoria Opere E.06), le prestazioni QaI.11 e QbII.13 del Geologo con importo di ben altro tenore.

Non si comprende assolutamente, dunque, su quali basi e secondo quali modalità sia stato determinato l'importo suindicato.

Ma vi è di più.

L'art. 4 del disciplinare prevede che *"le indagini geologiche, considerando che l'area ricade in una zona geologicamente nota, sono stimate in € 1.000,00"*.

In realtà, ai sensi della vigente normativa tecnica (NTC, par.6.2.1 e prezzo Puglia), le indagini geologiche non soltanto sono obbligatorie, ma devono necessariamente essere eseguite dal Geologo incaricato, e peraltro devono essere approfondite ed appropriate, *a fortiori* ove si consideri la tipologia di intervento edilizio che si andrà a realizzare sull'area interessata.

Detto importo di € 1.000,00 suindicato, pertanto, si rivela palesemente incongruo e deve pertanto essere decisamente adeguato.

Per quanto sopra illustrato, la disciplina di gara nel suo complesso si rivela indubitabilmente illegittima, nonché lesiva degli interessi di categoria rappresentati dall'Ordine mio assistito, oltre che della dignità e del decoro della categoria professionale.

L'Ordine, pertanto, inviterà e diffiderà i propri Iscritti dal partecipare alla selezione in oggetto, per l'ipotesi in cui codesto Comune non modificasse nel senso indicato innanzi le menzionate clausole della disciplina di gara.

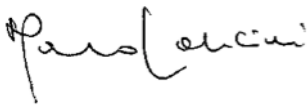
Con la presente comunicazione, pertanto, si chiede a codesta Amministrazione, per i motivi dianzi esposti, di:

- 1) provvedere immediatamente e senza indugio alla sospensione della gara, anche al fine di evitare il consolidarsi di eventuali aspettative qualificate in capo ai partecipanti alla stessa (con il rischio, quindi, di subire ingenti richieste risarcitorie da parte di questi ultimi);
- 2) provvedere immediatamente e senza indugio alla rettifica in autotutela della *lex specialis*, nel senso dianzi indicato per i vari punti oggetto di censura.

Si avverte sin d'ora che, qualora codesto Ente non faccia pervenire una comunicazione di accoglimento delle richieste dianzi formulate entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della presente, l'Ordine professionale assistito dal sottoscritto adirà tutte le vie per la tutela dei propri legittimi diritti ed interessi, ivi compresa quella di proporre apposita segnalazione all'ANAC affinché vigili sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente e verifichi la regolarità della procedura di evidenza pubblica di cui in oggetto.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri



dott. geol. Salvatore Valletta

(Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia)

